

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società "Y Srl", con sede in -----, pervenuta al Comitato in data ---- per il tramite della Direzione Regionale del -----, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione parziale proporzionale.

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere sulla medesima operazione formulata ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991 e trasmessa in data -----.

UDITA LA RELAZIONE DELLA PROF. FABRIZIA LAPECORELLA

PREMESSO CHE, PER QUEL CHE SI RICAVALA DALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ISTANZA:

La società "Y Srl" (di seguito, per brevità, Y Srl) svolge attività di progettazione, sviluppo, produzione, installazione, assistenza tecnica e commercio di impianti di automazione navale e prodotti complementari. L'attività è svolta presso la sede legale dell'azienda ubicata in -----, nelle unità locali di ----- e di -----, presso i vari cantieri navali ed a bordo nave.

La Y Srl ha essenzialmente due tipologie di clienti: cantieri navali, a cui si rivolge la maggior parte del fatturato, ed armatori. La società occupa attualmente quarantacinque dipendenti altamente qualificati e formati prevalentemente dalla stessa società.

La proprietà della Y Srl è suddivisa tra sette soci (sei persone fisiche e una società), ed ha un patrimonio nel quale sono compresi:

- il fabbricato in cui viene svolta una parte dell'attività;
- un terreno non edificato;
- partecipazione pari al 79,2% del capitale sociale di X Srl, società che svolge attività di collaudo e verifica sui mezzi di sollevamento (gru, carroporti, ecc.) ed altri servizi complementari;
- partecipazione pari al 25% del capitale sociale di K, società che svolge attività di produzione di telecomandi valvole, attuatori, valvole e accessori.

Il mercato in cui opera la Y Srl è attualmente in forte evoluzione ed è caratterizzato dalla presenza di quattro *leader* a livello mondiale. La società istante si confronta con concorrenti di dimensioni molto maggiori della propria e, quindi, corre il rischio di essere estromessa dal mercato nel medio/lungo termine. In esito ad un serrato confronto, durato due anni, circa il futuro aziendale di Y Srl, i soci hanno convenuto l'opportunità di procedere alla cessione delle quote di loro proprietà ad una società di maggiori dimensioni, ritenendo che tale scelta sia

quella che meglio garantisce la prosecuzione dell'attività sociale e l'occupazione del personale attualmente in forza alla società.

Alla fine dello scorso anno 2005 una importante multinazionale nordamericana (nel seguito indicata come ALFA), proprietaria di una società partner di Y Srl nelle commesse per navi da crociera, ha manifestato un concreto interessamento all'acquisto di una quota di maggioranza (60%) o anche all'acquisto del 100% della Y Srl, a condizione che nella società non siano compresi né gli immobili né le partecipazioni, ritenute da ALFA non strategiche rispetto all'investimento.

La società istante intende quindi procedere alla scissione di Y Srl al fine di separare l'attività caratteristica dal patrimonio immobiliare e finanziario, cui ALFA non sarebbe interessata. Più in particolare, l'istante intende procedere come segue:

1. in considerazione della futura cessione delle quote societarie di loro proprietà alla ALFA ovvero ad altro acquirente, i soci della Y Srl intendono procedere alla rivalutazione delle medesime, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 4, della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
2. la Y Srl procederà successivamente ad una scissione parziale proporzionale mediante attribuzione ad una società beneficiaria di nuova costituzione del fabbricato, del terreno non edificato e delle partecipazioni societarie;
3. il fabbricato assegnato alla beneficiaria sarà locato alla società scissa a prezzi di mercato. La società beneficiaria si occuperà, inoltre, della gestione delle partecipazioni;
4. il valore di carico delle quote della società beneficiaria sarà pari alla proporzione di patrimonio netto della scissa attribuito alla beneficiaria stessa;
5. la scissione sarà effettuata in continuità di valori fiscali e non è intenzione dei soci, una volta effettuata la scissione, cedere le quote della beneficiaria che resteranno di proprietà degli attuali soci senza alcuna variazione della compagine sociale;
6. i soci della società scissa intendono, invece, cedere ad ALFA le quote di loro proprietà in una misura che potrà andare dal 60% al 100%. Il valore di carico delle suddette quote sarà pari alla proporzione di patrimonio netto rimasto in capo alla scissa.

CONSIDERATO CHE:

L'operazione di scissione parziale proporzionale è fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, dato che il trasferimento del patrimonio immobiliare e finanziario con continuità di valori fiscali a favore di una neocostituita società beneficiaria non comporta alcuna sottrazione di tali attività al regime ordinario di tassazione dei beni di impresa.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il Comitato è chiamato a verificare, per ciascuna operazione proposta al suo esame, la validità delle ragioni economiche prospettate, valutando, altresì, se l'operazione realizzi la funzione riorganizzativo-gestionale che le è propria o se, piuttosto, risulti diretta al conseguimento di finalità proprie di altri atti o negozi giuridici fiscalmente più onerosi per il contribuente.

In particolare, quanto al requisito delle valide ragioni economiche, il giudizio deve essere condotto, alla luce del consolidato orientamento espresso da questo Comitato, principalmente con riferimento ai soggetti che pongono in essere l'operazione (la società

scindenda e la beneficiaria) senza aver riguardo ai benefici economici che soggetti diversi, tra i quali i soci, potrebbero trarre dall'operazione medesima.

OSSERVATO CHE NEL CASO IN ESAME:

L'operazione prospettata avrebbe lo scopo di separare l'attività produttiva e commerciale dal patrimonio immobiliare e finanziario, onde permettere l'aggregazione della società scissa ad un gruppo di maggiori dimensioni interessato al solo ramo industriale, attraverso la successiva cessione delle quote della stessa.

Rispetto all'obiettivo prefissato di cedere il controllo ovvero la proprietà della società scissa, non si comprendono i motivi che avrebbero condotto i soci a non utilizzare lo strumento più congruo rispetto alle reali finalità perseguite, ossia la cessione del ramo d'azienda relativo all'attività caratteristica.

Con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, il Comitato ha di recente affermato che l'operazione di scissione parziale proporzionale non è da ritenersi elusiva nella misura in cui, successivamente alla scissione stessa, non si realizzi il trasferimento delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della scissa. In questo caso, infatti, nella scissione dovrebbe ravvisarsi *“un operazione strumentale volta a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso”*.

PER QUANTO PRECEDE, IL COMITATO ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

L'operazione di scissione parziale proporzionale rappresentata, in assenza di valide ragioni economiche, è volta esclusivamente a realizzare la cessione del ramo d'azienda relativo all'attività caratteristica svolta dalla società istante, sfruttando indebitamente il regime di neutralità fiscale proprio dell'operazione di scissione societaria. L'operazione è quindi da considerarsi elusiva in quanto diretta all'aggiramento della norma tributaria di cui all'art. 86, comma 2, del TUIR che disciplina la tassazione ordinaria delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione di un ramo d'azienda.

Depositato il 10 ottobre 2006